



**Comune di Abbiategrasso
Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(Approvato con delibera di C.C. n. 38 del 09.04.2002 , modificato con delibera di C.C. n. 70 del 22.07.2008)

Il Responsabile del Servizio S.U.A.P.
Dott.ssa Olivia Morani

IL DIRIGENTE
Arch. Alberto Ambrosini

INDICE GENERALE

TITOLO I°

NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Commissione consultiva
- Art. 3 Compiti della commissione consultiva
- Art. 4 Esercizio dell'attività
- Art. 5 Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio
- Art. 6 Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 7 Pubblicazione dei posteggi liberi
- Art. 8 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 10 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 11 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 12 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 13 Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 14 Canone per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
- Art. 15 Validità delle presenze
- Art. 16 Delega
- Art. 17 Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 18 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 19 Raccolta rifiuti solidi urbani
- Art. 20 Condotta dei venditori
- Art. 21 Indennizzi, rimborsi e responsabilità

TITOLO II°

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E POSTEGGI

- Art. 22 Rilevazione rete distributiva commercio su aree pubbliche (area mercato)
- Art. 23 Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari
- Art. 24 Concessioni del posteggio – durata - rinnovo
- Art. 25 Utilizzo del posteggio
- Art. 26 Dimensioni dei posteggi
- Art. 27 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 28 Scambio reciproco di posteggio
- Art. 29 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 30 Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 31 Revoca della concessione del posteggio
- Art. 32 Posteggi temporaneamente liberi (spunta)- Assegnazione precaria
- Art. 33 Effettuazione di mercati straordinari

TITOLO III°

COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 34 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 35 Divieti
- Art. 36 Determinazione degli orari
- Art. 37 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo
Modalità-Orari-Divieti

TITOLO IV°

FIERE

- Art. 38 Tipologia ed aree destinate a fiere
- Art. 39 Fiere: ubicazione, caratteristiche, strumentali e funzionali: orari

- Art. 40 Autorizzazione per operare nelle fiere
- Art. 41 Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 42 Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 43 Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio
- Art. 44 Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

TITOLO V°

- Art. 45 Normativa igienico-sanitaria

TITOLO VI°

- Art. 46 Sanzioni
- Art. 47 Disposizioni transitorie finali

PREMESSA

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità;
- b) per aree pubbliche: le aree, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- e) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non è, in ogni modo, considerato presente sul mercato;
- f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- h) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- i) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree

pubbliche;

- l) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- m) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
- n) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- o) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
- p) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- q) per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
- r) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del qual è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- s) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- t) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- u) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- v) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- z) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- aa) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora

assegnato;

ab) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da loro direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

ac) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza in data 2 marzo 2000;

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 114 del 30 marzo 1998, dalla legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche) e dalla legge regionale n. 6 del 3 aprile 2001.

2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 3 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta:

Presidente: Sindaco o suo delegato

Componenti:

- Il Dirigente del Settore IV o suo delegato;
- Segretario senza diritto di voto: un dipendente del Settore IV Gestione del Territorio;
- Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
- rappresentanti delle imprese commerciali su area pubblica;
- rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala

provinciale.

3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti. I membri effettivi e supplenti possono essere nominati soltanto per due volte.

4. La Commissione è nominata dal Sindaco. Dura in carica cinque anni. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

5. La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, è considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza è comunicata all'interessato dal Dirigente competente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.

Art. 3 Compiti della Commissione Consultiva

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono di esprimere parere consultivo sulle seguenti materie:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
- d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
- e) canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;
- f) regolamenti comunali ed atti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;

- g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;
- i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento;

2. La richiesta di parere può essere formulata per iscritto, ed inviata ad ogni componente la Commissione insieme all'ordine del giorno della seduta.

Art. 4 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o in forma itinerante su area pubblica.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale salvo che nei giorni e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.

3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non più di un'ora consecutiva. Ad uno stesso operatore commerciale in forma itinerante, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago

4. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

5. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 5 Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

3. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

Art. 6 Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.

2. La graduatoria è approvata dal Dirigente competente.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese;

c) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio comunale.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo del comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, è pubblicata la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

8. Nello stesso mercato, l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 7 Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato l'ufficio competente del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati

in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Dirigente competente.

2. L'istanza è presentata al Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di sede legale se società di persone.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

15/02/02a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

6. Nel caso in cui non si provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per la gestione dell'attività.

2. Il trasferimento per atto inter vivos dell'azienda o di un suo ramo deve avvenire per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se si verifica per successione, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente in merito alla devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possieda i requisiti soggettivi per l'esercizio

dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibili per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui all'abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione.

Art. 10 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei

requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 11 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 12 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non è presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

1. E' vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
2. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato all'art. 23.

Art. 14 Canone per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

1. Il canone di concessione di suolo pubblico, comprensivo delle tariffe TOSAP, RRSU e servizi vari è determinato ed esatto tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15 Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione alle operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alle operazioni di cui al comma 1 deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

3. Ai fini della graduatoria di spunta, è considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che,

nonostante la disponibilità di posteggio libero, non ne usufruisca.

Art. 16 Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare all'ufficio comunale competente

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 17 Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro le ore 7.45 è considerato assente.

3. Nei mercati settimanali é obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino alle ore 13.00 e nelle fiere fino alle 19.00 con divieto perentorio, prima di tale orario, di avviamento dei motori dei veicoli commerciali, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 18 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei

posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

c) anzianità d'iscrizione al registro imprese;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva.

Art. 19 Raccolta rifiuti solidi urbani

I Concessionari di posteggio nei mercati e nelle fiere e gli esercenti il commercio in forma itinerante sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge in materia, nonché i provvedimenti emanati dall'ente gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 20 Condotta dei venditori

I concessionari di posteggio nei mercati e nelle fiere hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri operatori. E' vietato l'uso di apparecchi per l'amplificazione e diffusione dei suoni ad eccezione fatta per i venditori di musicassette limitatamente ai prodotti in vendita, in tal caso il volume degli apparecchi deve essere tale da non creare alcun disturbo.

E' vietato l'uso di gruppi elettrogeni funzionanti con motori a scoppio.

Art. 21 Indennizzi, rimborsi, responsabilità.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni a carico degli operatori e dei consumatori.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio per l'abbandono del posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'autorità competente al controllo dell'attività mercatale.

Nessun rimborso può essere altresì richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

Il mercato è effettuato a rischio del commerciante e pertanto nei casi di forza maggiore (neve,

intemperie ...) nessun obbligo incombe sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi ,
indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E POSTEGGI

Art. 22 Rilevazione rete distributiva commercio su aree pubbliche (area mercato)

La presenza degli operatori sul territorio comunale si articola come segue:

1. Mercato del martedì: n. 110 operatori dei quali n.29 alimentari e
n. 81 non alimentari
2. Mercato del venerdì: n. 111 operatori dei quali n 29 alimentari e
n. 82 non alimentari
3. Mercato del sabato: n. 38 operatori dei quali n. 18 alimentari e
n. 20 non alimentari

Art. 23 Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. Il locale mercato che si svolge nei giorni di martedì e venerdì ha sede nell'area pubblica di Piazza Samek Ludovici e Corso San Martino così come individuate dalle allegate planimetrie.

Piazza Samek Lodovici: L'area mercatale, la superficie, cioè, interessata dall'ingombro delle strutture commerciali e dagli spazi accessori, è ripartita in numero 98 posteggi per banchi ed autonegozi.

Corso San Martino: L'area commerciale è individuata nella parte terminale del corso e precisamente da Piazza Cinque Giornate all'intersezione con Viale Cattaneo. L'area mercatale è ripartita in numero 13 posteggi per banchi ed autonegozi dislocati sul lato destro della carreggiata in prossimità della recinzione dell'Istituto geriatrico Golgi.

Il mercato locale del sabato si svolge esclusivamente nella porzione est di Piazza SameK Lodovici individuata tra l'ingresso del parcheggio, la recinzione dell'istituto geriatrico Golgi ed il corso San Martino, per un totale di numero 38 posteggi.

2. L'accesso alle aree sede di mercato potrà avvenire non prima delle ore 6.00 e non dopo le ore

7.45 (orario di inizio delle operazioni di spunta). La presenza degli operatori e l'attività di vendita è obbligatoria fino alle ore 13.00; dalle ore 13.00 alle ore 13.45 gli operatori dovranno sgomberare l'area previa pulizia della stessa. Alle ore 13.45 l'area dovrà essere sgombra per consentire l'accesso alla ditta incaricata della raccolta dei rifiuti

3. Le dimensioni dei posteggi ed i settori merceologici sono indicati nell'allegata planimetria, questi ultimi sono ripartiti come segue:

- 1) SETTORE ALIMENTARE: è costituito da n. 29 posteggi nei mercati del martedì e venerdì e n. 18 nel mercato del sabato.
- 2) SETTORE NON ALIMENTARE: è costituito da n. 81 posteggi nei mercati del martedì, n. 82 posteggi nei mercati del venerdì e n. 20 nel mercato del sabato

Tale ripartizione è obbligatoria e vincolante e non soggetta a deroghe.

I posteggi attualmente adibiti alla vendita di merceologie specializzate (sementi, fiori, ricambi, merceria, pescherie, erboristerie, dolciumi, cornici e quadri, giocattoli, ecc.), debbono essere obbligatoriamente riservati all'esercizio dell'attività di vendita delle medesime merceologie al fine di assicurare l'equilibrio e la razionalizzazione delle diverse tipologie distributive e garantire, quindi, la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore.

Per ragioni di igiene e sicurezza pubblica gli automarket adibiti all'esercizio dell'attività di rosticceria, friggitoria e simili debbono essere obbligatoriamente posizionati alle estremità dell'area di mercato del settore alimentare.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere assicurato uno spazio divisorio mt. 0.40.

4. L'eventuale tendone o copertura del banco deve avere un'altezza minima dal suolo di mt. 2.50 misurata dalla parte più bassa e deve iscriversi nell'area in concessione.

Le tende e le coperture dovranno essere obbligatoriamente posizionate NON prima delle ore 7.15 e comunque dovranno consentire l'accesso degli altri operatori e degli spuntasti.

5. L'intera area dovrà essere attrezzata con servizi igienici, servizio raccolta rifiuti, impianto antincendio e colonnine per allaccio di acqua ed elettricità.

Art. 24 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 25 Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

Art. 26 Dimensioni dei posteggi

I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 27 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente competente previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte

dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 28 Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio, con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente competente . La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 29 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli è assegnato il posteggio numero 14, così come individuato nell’allegata planimetria.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato A punto III. 3, comma 7 della legge regionale.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l’interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

5. La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 30 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi , salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell’attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente competente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il mancato pagamento di due rate consecutive del canone di concessione del posteggio comporta la decadenza automatica della concessione.

Art. 31 Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 32 Posteggi temporaneamente liberi (spunta) – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che abbiano inoltrato idonea istanza e che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. Le operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi si terranno dalle ore 7.45 alle ore 8.15, orario limite entro il quale è consentito l'accesso per l'occupazione dei suddetti posteggi.

3. L'istanza di cui al comma precedente è inoltrata annualmente al Settore Polizia Municipale, il quale provvede a redigere la relativa graduatoria.

4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dal Settore Polizia Municipale

Art. 33 Effettuazione di mercati straordinari

1. Per mercato straordinario s'intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

2. Lo svolgimento dei mercati straordinari è disciplinato con apposito calendario predisposto annualmente dall'ufficio commercio.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 34 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

Art. 35 Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nell'area del centro storico così come delimitata da: Viale Cavallotti, Viale Cattaneo, Viale dell'Uomo, Viale Manzoni.

Art. 36 Determinazione degli orari

1. Gli esercenti il commercio in forma itinerante determinano l'orario di vendita all'interno della fascia oraria: estiva - 7.00 / 22.00, invernale - 8.00 / 20.00;

Art. 37 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità.

Orari. Divieti

1. Le disposizioni di cui all' articolo precedente si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni

TITOLO IV

FIERE

Art. 38 Tipologia ed aree destinate a fiere

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 39 Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. Sono istituite nel Comune di Abbiategrasso la Fiera di Marzo e la Sagra di Ottobre.
2. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinati come segue:
 - 1. FIERA DI MARZO** - le aree interessate per il posizionamento delle bancarelle sono individuate dalla Giunta Comunale. Essa si svolge la domenica precedente o seguente la ricorrenza di San Giuseppe. Il numero massimo di posteggi disponibili è stabilito in n.130
 - 2. SAGRA DI OTTOBRE** - le aree interessate per il posizionamento delle bancarelle sono individuate dalla Giunta Comunale. Essa si svolge la terza domenica del mese di ottobre ed il lunedì successivo. Il numero massimo di posteggi disponibili è stabilito in n. 210.
3. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti, si procede ad assegnare i posteggi ancora liberi a norma delle disposizioni del presente regolamento tra coloro in possesso dei requisiti prescritti.
4. L'attività fieristica ha inizio alle ore 8.00 e non può proseguire oltre le ore 19,00. L'area dovrà essere lasciata libera da ogni struttura di vendita e rifiuti entro le ore 19.30
5. La concessione di posteggio a cura dell'interessato, deve essere esposta sul luogo in modo da renderla visibile agli agenti della Polizia Municipale addetti al controllo.
6. Ogni operatore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni.
7. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli attrezzati ed in possesso della prescritta idoneità igienico-sanitaria.
8. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non

occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

9. Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito veicolare o pedonale.

10. Le tende di protezione al banco debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a Mt. 2,50.

Art. 40 Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi e/o copia in carta semplice dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) copia, in carta semplice, della visura camerale del Registro Ditte, di data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostata, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostata dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Settore competente;

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione. Se non

regolarizzate, le istanze non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

L'elenco con l'assegnazione dei posteggi, approvato dal Dirigente competente sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Le domande che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo, sono escluse dalla graduatoria.

Le operazioni di verifica relative al possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e dell'avvenuto versamento delle relative tasse su c/c postali, vengono effettuate dagli agenti di Polizia Municipale incaricati, gli operatori su aree pubbliche che non hanno provveduto ad effettuare detti versamenti, verrà applicata una penale pari al 20% dell'importo dovuto.

Art. 41 Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal Registro Ditte o dal Registro delle Imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

e) in caso di parità per la fattispecie di cui alle lettere precedenti, la priorità è data dal sorteggio. Il sorteggio viene effettuato dal Dirigente responsabile del Settore Commercio, alla presenza di due impiegati che fungono da testimoni.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 42 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, e comunque non oltre le ore 8.00, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Polizia Municipale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di spunta predisposta dall'ufficio commercio.

2. Sono esclusi dalle operazioni di spunta gli operatori che, non avendo presentato nei termini previsti idonea istanza, non sono stati inseriti nella graduatoria redatta a cura dell'ufficio commercio.

3. Gli operatori assegnatari di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non siano presenti nell'area della fiera stessa entro le ore 8.00, sono considerati assenti e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, dal primo di quelli esclusi, sempreché presente.

TITOLO V

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 43 Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato sono definiti all'articolo 1 del presente regolamento.

2. I posteggi fuori mercato liberi sono concessi, a seguito di idonea istanza in regola con l'imposta di bollo, agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 44 Localizzazione dei posteggi fuori mercato

In occasione di particolari festività o ricorrenze sono individuate le seguenti aree da adibire a posteggio:

Piazza Marconi	n. 2 posteggi
Piazza Cavour/ C.so XX settembre	n. 1 posteggio
Piazzale Cimitero	n. 1 posteggio
seconda via a destra di via Ticino	n. 1 posteggio
Parcheggio Fiera	n. 1 posteggio
Piazza San Pietro	n. 1 posteggi
Corso San Pietro	n. 5 posteggi
Piazza Garibaldi - Allea	n. 1 posteggi
Piazza Garibaldi	n. 1 posteggi
Via Tommaso Grossi	n. 1 posteggio
Piazza Castello	n. 1 posteggi
località Gabana	n. 2 posteggi
località Guardolino	n. 2 posteggi
località C.S.N.O. sponda sx	n. 1 posteggio
Str. Provinciale ex statale 494 civico 126/128	n. 1 posteggio
Via Dante n. 51	n. 1 posteggio
Piazza F.lli Rossi (stazione ferroviaria)	n. 2 posteggi
Piazza Vittorio Veneto (1)	n. 3 posteggi
Piazza Vittorio Veneto/via Gorizia (2)	n. 1 posteggio
Piazza Cavour (3)	n. 1 posteggio

(1) (2) (3) Tali posteggi verranno utilizzati solo in occasione dei Luna Park in concomitanza con lo svolgimento delle fiere locali e sono gestiti direttamente dalla Polizia Municipale

TITOLO VI

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 45 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e

dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di

prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di

approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme regolamentari ed ordinanze sindacali*.

Art. 47 Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.

2. E' abrogato il *Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica* approvato con delibera di C.C. n. 32 del 16/03/99.

A L L E G A T I

Planimetria relativa al mercato